



CITTÀ DI FOLIGNO

**REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE
ENTRATE**

*(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n.
145)*

Approvato con D.G.C. n. 300 del 07/06/2019



Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'art. 23bis del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) e dell'art. 41bis del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore Entrate dell'Ente.

Art. 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3 – Destinazione del Fondo

1. Tenendo conto di quanto previsto dall'art. 23bis del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (IMU) e dall'art. 41bis del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il 75% delle risorse del Fondo è destinato all'attribuzione di compensi incentivanti al personale comunale impegnato nell'attività di recupero dell'elusione o evasione dell'IMU e della TARI; il 25% delle risorse del Fondo è destinato all'acquisizione del materiale informatico, delle attrezzature, per la formazione dei dipendenti



degli uffici tributari, per i collegamenti con i sistemi informativi e le banche dati di altri Enti.

2. La quota relativa all'incentivazione del personale viene disciplinata in base ai criteri generali di cui al successivo articolo 4.
3. La restante quota viene utilizzata in base alle esigenze riscontrate annualmente dal Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, che adotta i conseguenti atti di competenza.

Art. 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo destinate all'incentivazione del personale sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
2. Gli obiettivi di recupero vengono annualmente inseriti negli strumenti di programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione Comunale, indicando i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
3. La quota destinata all'incentivazione del personale viene ripartita come segue:
 - 80% per il personale dell'Area Servizi Finanziari;
 - 10% per il personale dell'Area Servizi Generali per le attività relative all'archiviazione, protocollo e notifiche degli atti;
 - 10% per il personale dell'Area Polizia Municipale, per le attività relative al controllo sul territorio.
4. La Giunta Comunale, in sede di approvazione dei progetti di Recupero evasione ed elusione IMU e TARI, precisa, ove necessario, il personale coinvolto sulla base delle indicazioni pervenute dai Dirigenti di riferimento.
5. Per la quota riservata al personale dell'Area Servizi Finanziari, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito dei seguenti limiti:
 - Dirigente dal 5% al 15%
 - Funzionario Responsabile del Tributo dal 15% al 20%
 - Responsabile del Procedimento dal 15% al 30%
 - Addetti all'accertamento tributario dal 40% al 60%
6. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera



al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

7. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
8. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono erogabili successivamente all'approvazione da parte della Giunta Comunale del consuntivo delle attività svolte, sulla base di apposita relazione del Dirigente Area Servizi Finanziari - sentiti, per quanto di competenza, i Dirigenti delle altre Aree coinvolte nel progetto - ed in seguito all'approvazione del Piano della performance da parte della Giunta stessa; tali quote sono quantificate sulla base della percentuale di effettivo apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi indicati nel progetto, tenendo conto di quanto indicato al precedente comma 5 e dei seguenti criteri:
 - responsabilità assunte nelle singole azioni;
 - qualità dell'apporto lavorativo;
 - flessibilità negli orari di lavoro con particolare riguardo alla disponibilità manifestata in orario non ordinario, nei limiti delle fasce di flessibilità.
9. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore contestualmente alla sottoscrizione definitiva.



INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 – Costituzione del Fondo	2
Art. 3 – Destinazione del Fondo	2
Art. 4 – Trattamento accessorio.....	3
Art. 5 – Entrata in vigore.....	4